



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

Via Vittorio Emanuele 84047 Capaccio (SA) - telef. 0828/812111 - fax 0828/812239 - C.F. 81001170653 - P. I.V.A. 0075377 0650

Ordinanza n° 28 del 9 Marzo 2010

IL SINDACO

Premesso:

- che con ordinanza n. 167 del 31/8/2009, il Comune di Capaccio disciplinava l'esposizione della merce in vendita antistante le attività commerciali presenti sul territorio comunale, nel senso che veniva vietata ogni esposizione all'esterno dei negozi;
- che il divieto imposto è risultato essere eccessivamente restrittivo e penalizzante per il turismo e per l'economia locale anche alla luce del fatto che il territorio del Comune di Capaccio è meta mondiale di visite turistico-culturali, e che per tutto il periodo dell'anno e in particolare nei mesi primaverili, si riscontra la presenza di numerose scolaresche che contribuiscono, in questo modo, all'anticipo della stagione turistica;
- che il territorio del Comune di Capaccio è gravato, per la quasi totalità, da vincolo paesaggistico e svariati vincoli archeologici;
- che insistono sul territorio delle aree di interesse mondiale, tra cui l'area archeologica patrimonio mondiale dell'UNESCO, ed è quindi obbligo di questa Amministrazione tutelare il decoro e l'immagine del territorio comunale e nel contempo l'economia locale.
- che occorre disciplinare in modo omogeneo ed organico gli spazi e le aree pubbliche e private soggette al pubblico passaggio nonché quelle prospicienti le attività commerciali che insistono sul territorio;
- che è consuetudine ormai consolidata di esporre all'esterno delle attività commerciali e dei pubblici esercizi la merce da porre in vendita, occupando così aree pubbliche e private soggette al pubblico passaggio nonché quelle prospicienti le attività commerciali;
- che è necessario adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati alla buona riuscita della, ormai prossima, stagione primaverile e che le motivazioni esposte sono sufficienti a far ritenere opportuno disciplinare il decoro ed il commercio sul territorio comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissi;

Considerato che è allo studio il nuovo regolamento per la disciplina:

- a) della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ;
- b) regolamento di Polizia Urbana ;
- c) regolamento per il Commercio;

e che nelle more di disamina e approvazione di detti regolamenti, appare opportuno disciplinare sia il decoro dei materiali esposti con l'occupazione conseguente e sia garantire l'economia commerciale locale.

Considerata, nel contempo, l'esigenza per le attività commerciali e dei pubblici esercizi di offrire, ai visitatori del nostro Comune, adeguata ospitalità e la vendita di oggettistica e prodotti promozionali del nostro territorio;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione della precitata ordinanza n.167/2009;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs 18 agosto 2000, n 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;

Visto il regolamento per il commercio;



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

Via Vittorio Emanuele 84047 Capaccio (SA) - telef. 0828/812111 - fax 0828/812239 - C.F. 81001170653 - P. I.V.A. 0075377 0650

Visto il D.lgs. 114/1998 art. 28 comma 16;

Vista la Legge 94 del 15/07/2009 (Pacchetto Sicurezza);

Visto il D.lgs. n. 42/2004 (Testo Unico sull'Ambiente).

ORDINA


1. Nella zona archeologica di Paestum, dove l'affluenza dei turisti è più consistente, fermo restando quanto previsto dal regolamento TOSAP e dal vigente regolamento di polizia urbana, su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico o di suolo privato gravato da pubblico utilizzo, per l'esposizione dei prodotti autorizzati. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito. La merce esposta al pubblico sia tassativamente in linea con il decoro morale e lo stato dei luoghi in cui si pone e rappresenta (libri, cartoline e souvenir) mentre, il resto del materiale (magliette- bandiere e gadget simili), al fine di evitare una immagine disordinata e non qualificante per il luogo, venga esposta all'interno dei locali. Nella zona archeologica di Paestum è sempre vietata l'occupazione di suolo pubblico al di fuori della zona a traffico limitato.
2. Sull'intero territorio comunale, fermo restando quanto previsto dal regolamento TOSAP e dal vigente regolamento di polizia urbana per ciò che attiene le occupazioni del suolo pubblico, è consentita l'esposizione dei prodotti autorizzati a condizione che le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito veicolare, pedonale e dei portatori di handicap. La merce esposta al pubblico sia tassativamente in linea con il decoro morale e lo stato dei luoghi in cui si pone e rappresenta al fine di evitare una immagine disordinata e non qualificante per il luogo.
3. Che gli spazi di suolo pubblico concedibili ai Pubblici Esercizi, nella zona pedonale di Paestum, abbiano una larghezza tale da lasciare libero uno spazio residuo di carreggiata, per accessi di emergenza, per il transito dei veicoli autorizzati e per il passaggio pedonale e dei portatori di handicap, non inferiore a ml 4.50 escluso i marciapiedi.
4. Che gli spazi di suolo pubblico concedibili alle attività di commercio, nella zona pedonale di Paestum, per la collocazione di espositori, abbiano una larghezza non superiore a mt 1.50 dal confine del marciapiede laddove esistente, compresi gli elementi di delimitazione, e siano collocati in modo da lasciare libero uno spazio residuo di carreggiata, per accessi di emergenza, per il transito dei veicoli autorizzati e per il passaggio pedonale e dei portatori di handicap, non inferiore a ml 4.50 escluso i marciapiedi.
5. I generi alimentari confezionati e non confezionati, compreso i prodotti ittici ed ortofrutticoli, potranno essere esposti all'esterno dell'attività commerciale solo nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e comunque nell'esposizione dovrà essere rispettata una altezza dal suolo non inferiore al metro e gli alimenti dovranno essere contenuti in contenitori chiusi e coperti con apposita rete antinsetti. Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose e non dovranno intralciare il transito veicolare, pedonale e dei portatori di handicap.
6. E' sempre vietata, sull'intero territorio comunale, l'occupazione di marciapiedi, corsie pedonali, viali, banchine e spazi riservati ai pedoni, quando non ricorrono le condizioni previste dal vigente Codice della Strada, anche se privati ma gravati da uso pubblico, nonché delle rampe e degli spazi al servizio dei pedoni e dei portatori di handicap.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il Comando di Polizia Municipale rilascerà apposito parere di compatibilità per ciò che attiene alla viabilità.

Ai contravventori verranno comminate le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie come per legge.

La presente, immediatamente esecutiva, viene affissa all'albo del Comune e rimessa, per gli adempimenti di competenza, al Comando di Polizia Municipale e alle forze dell'ordine.

La presente sostituisce l'ordinanza n. 167 del 31/8/2009 che ha esaurito la propria efficacia ed ha validità fino all'approvazione dei regolamenti, in premessa citati, da parte del Consiglio Comunale.



Il Sindaco
Pasquale Marino